

REGOLAMENTO "ACCERTAMENTO CON ADESIONE"*DELIBERA DEL C.C. N. 61 DEL 28 NOVEMBRE 1998***ART. 1**

Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, possono definire la propria posizione tributaria. La definizione può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.

ART. 3

Effetti della adesione

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

ART. 4

Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica ai sensi dell'articolo 60 del D. P.R. 29 settembre 1993 n. 600, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Il contribuente potrà accettare l'invito, rifiutarlo od anche non rispondere senza che questo comporti alcuna sanzione.

ART. 5

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all'ufficio che rilascia ricevuta.

2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:

- a) accessi, ispezioni, verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti di imposizione notificati;
- b) in presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

3. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo.

4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica non preceduta dall'invito a comparire, determina la sospensione per un periodo di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

ART. 6

La risposta dell'ufficio

1. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di atti di imposizioni notificati, l'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito al contribuente a presentarsi per una possibile adesione al proprio accertamento.

2. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni verifiche, l'ufficio può, se lo ritiene opportuno, invitare il contribuente a presentarsi per una possibile definizione. In questo caso, non è previsto né un termine per la risposta da parte dell'ufficio né un suo obbligo in proposito.

ART. 7

Contraddittorio

1. La definizione dell'accertamento con adesione potrà avvenire in sede di contraddittorio tra il contribuente o suo procuratore generale o speciale ed il capo dell'ufficio o suo delegato.

2. Per ogni incontro verrà redatto un verbale da cui dovranno risultare le motivazioni adottate e la documentazione prodotta dal contribuente.

ART. 8

Formalizzazione dell'accordo

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente e l'ufficio pervengano ad un accordo si procede alla redazione dell'atto di adesione, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal capo dell'ufficio o dal suo delegato.

2. L'atto di adesione dovrà contenere:

- a) l'indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e della motivazione su cui si fonda la definizione;
- b) la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione, con relativi interessi e Sanzioni.

ART. 9

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20

giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune o direttamente presso la Tesoreria Comunale.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata ;. versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi a saggio legali, calcolati da giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata. Per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato oppure fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Con determina sindacale possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento delle somme di cui al presente articolo.

ART. 10

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'articolo 9 comma 2. 2. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o di rettifica perde efficacia.

Chiudi

Stampa